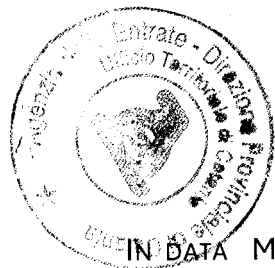


## VERBALE DELL'ASSEMBLEA FEDERALE DEL 23 settembre 2025



IN DATA MARTEDÌ 23 SETTEMBRE 2025 ALLE 18.00 CON COLLEGAMENTO ON LINE TRAMITE VIDEO CONFERENZA SI È RIUNITA L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA IN SECONDA SEDUTA CON IL SEGUENTE O.D.G.:

- MODIFICA DELLO STATUTO PER OTTEMPERARE ALLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE E ISCRIZIONE RUNTS
- VARIE ED EVENTUALI.

A NORMA DEGLI ARTT. 14 , 16 E 17 DELLO STATUTO SOCIALE, ASSUME LA PRESIDENZA IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE, CARMELO SAPIENZA, CHE, CONSTATATO CHE SONO PRESENTI N. 6 SOCI AVENTI DIRITTO AL VOTO SU N. 6 SOCI ISCRITTI ALL'ASSOCIAZIONE DICHIARA L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA VALIDAMENTE COSTITUITA IN SEDE DI SECONDA CONVOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 13, E CHIAMA A FUNGERE DA SEGRETARIO VERBALIZZANTE DELLA SEDUTA IL SEGRETARIO DELLA FEDERAZIONE GIUSEPPE PUGLIESE.

PRESENTI CON DIRITTO DI VOTO DESIGNATI DAGLI IGP FEDERATI,

- BARBARA CASSAN (PRESIDENTE IGP FVG)
- ENRICO BORTOLUZZI (PRESIDENTE IGP VENETO)
- DANIELE STOPPINI (PRESIDENTE IGP MARCHE) LASCIA L'ASSEMBLEA ALLE ORE 18.35 DOPO LA VOTAZIONE DEL PUNTO 1) SULLO STATUTO
- CARMELO SAPIENZA (PRESIDENTE IGP SICILIA)
- GIUSEPPE PUGLIESE (PRESIDENTE IGP CALABRIA)
- LUCA GOTTARDI (PRESIDENTE IGP TRENTO)

COMPIUTO L'ACCERTAMENTO DI CUI SOPRA, L'ASSEMBLEA È VALIDAMENTE COSTITUITA ALLE 18.15 E IL PRESIDENTE PRENDE LA PAROLA PER ILLUSTRARE I PUNTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

1) IL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO RIGUARDA L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL FINE DI ADEGUARSI ALLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE.

IL PRESIDENTE INFORMA I PRESENTI CHE, A SEGUITO SOSPENSIONE/RIGETTO DA PARTE DEL RUNTS DELLA PRATICA DI REGISTRAZIONE E RILIEVI SOLLEVATI DALL'UFFICIO, È NECESSARIO PROCEDERE AD UNA MODIFICA DELLO STATUTO COME RICHIESTO DAL RUNTS.

IL PRESIDENTE PRESENTA QUINDI AGLI INTERVENUTI LA BOZZA DI STATUTO REVISIONATO.

IL PRESIDENTE CONTINUA Affermando CHE IL NUOVO STATUTO È STATO AGGIORNATO CON LE MODIFICHE RICHIESTE DALL'UFFICIO PREPOSTO.

SI PROCEDE ALLA LETTURA, ARTICOLO PER ARTICOLO, DEL NUOVO STATUTO EVIDENZIANDO LE DIFFERENZE RISPETTO ALLA VERSIONE AD OGGI VIGENTE.

AL TERMINE DELLA LETTURA, L'ASSEMBLEA È CHIAMATA ALLA DISCUSSIONE E ALLA RELATIVA APPROVAZIONE, PONENDO IN VOTAZIONE PALESE ALLE 18.30 LO STATUTO NELLA SUA INTEGRITÀ.

L'ASSEMBLEA, ALL'UNANIMITÀ DELIBERA DI APPROVARE IL NUOVO STATUTO SOCIALE, CHE VIENE ALLEGATO AL PRESENTE ATTO E NE FORMA PARTE INTEGRANTE.

IL PRESIDENTE VIENE QUINDI INCARICATO DI COMPIERE TUTTE LE PRATICHE NECESSARIE PER LA REGISTRAZIONE DEL PRESENTE ATTO, IL QUALE È ESENTE SIA DALL'IMPOSTA DI BOLLO CHE DALL'IMPOSTA DI REGISTRO (EX ART.82, COMMI 3 E 5 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE).

2) SONO STATE ILLUSTRATE LE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE SUL TERRITORIO CON L'INTENZIONE DI CONDIVIDERE LE ESPERIENZE TERRITORIALI CON UN FORMAT UNICO

IGPSICILIA EVENTO DEL 13 NOVEMBRE A SIRACUSA

IGP FVG EVENTO ANNUALE ULTIMO VENERDÌ DI GIUGNO O PRIMO DI LUGLIO

IGP TRENTINO SI ATTIVANO PER UN EVENTO IN PRIMAVERA O APRILE 2026

IGP CALABRIA SONO IMPOSSIBILITATI A CONFERMARE UN EVENTO IN MARZO 2026

IGP VENETO HA ESPRESSO DIFFICOLTÀ OPERATIVE AD ORGANIZZARE EVENTI NELL'IMMEDIATO



IN ASSENZA DI ULTERIORI ARGOMENTI, LA RIUNIONE TERMINA ALLE ORE 19.00

IL PRESIDENTE  
CARMELO SAPIENZA

SEGRETARIO  
GIUSEPPE PUGLIESE

REG. TOAL NR. 2080  
IL 16/02/2025 RISCOSSO € 200,00  
SERIE 3

VALENTINA ROSARIA ELEGRINO (\*)  
(\*) Firma in delega del Direttore Provinciale  
Piero Grillo

ESENTE DALL'IPOTESI DI BOLD AI SENSI DELL'ARTICOLO 82, COMMA 5, DEL  
DLGS 117/2017 (COMIC TERZO SEMORE)



**STATUTO "FEDERAZIONE ITALIANA PASSIVHAUS "****SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE****Art. 1 – Denominazione, sede e durata**

1. Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e dal Decreto legislativo 03/07/2017 n.117 recante "Codice del Terzo settore", è costituita, un'associazione che assume la denominazione "**FEDERAZIONE ITALIANA PASSIVHAUS**" che sarà integrata con "**FEDERAZIONE ITALIANA PASSIVHAUS Ente del Terzo Settore**" o, in breve, "**FIPh**" a seguito dell'iscrizione nel relativo Registro Unico del Terzo Settore.

2. La Federazione ha sede legale in via presso loc. Fratte, 51 Ponte Regio -38057 Pergine Valsugana (TN). Per il conseguimento degli scopi istituzionali, la Federazione potrà operare in Italia ed all'estero senza preclusioni, potrà istituire recapiti e temporanee domiciliazioni in ogni luogo anche presso altre associazioni, teatri, enti ed istituzioni. Potrà inoltre istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, uffici e sedi operative altrove.

3. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

4. La Federazione ha durata a tempo indeterminato.

**Art. 2 - Statuto**

1. La Federazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. La Federazione delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

### Art. 3 – Scopo

1. La Federazione non ha scopo di lucro.

2. La Federazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017:

**lett. d)** educazione, ostruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53 e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

**lett. e)** interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

**lett. h)** ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

**lett. m)** servizi strumentali ad enti del terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del terzo settore.

3. La Federazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

4. La Federazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

5. La Federazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività diverse previste dalla legislazione vigente.

Provincia di C.  
Catania  
19/05/2024

**Art. 4 Finalità**

1. La Federazione, per il raggiungimento degli scopi sociali, persegue le seguenti finalità:

- a) diffusione della cultura progettuale e costruttiva degli edifici passivi ed in particolare dello standard "Passivhaus" sviluppato dal Passivhaus Institut di Darmstadt e degli standard similari;
- b) coordinamento e promozione di iniziative di ricerca per lo sviluppo e la produzione nel territorio nazionale di componenti passivi da impiegare per la costruzione di edifici a energia quasi zero;
- c) coordinamento e promozione di attività finalizzate alla diffusione ed allo scambio costante di informazioni e conoscenze correlate allo standard costruttivo Passivhaus e agli standard similari;
- d) coordinamento, promozione ed esecuzione di corsi di formazione per progettisti, artigiani, operatori del settore edile, enti pubblici ed altre figure professionali;
- e) creazione di reti di collaborazione in tutto il territorio nazionale ed internazionale;
- f) organizzazione e partecipazione, anche con l'ausilio di fondi europei, nazionali, regionali e degli enti bilaterali, ad iniziative informative e formative correlate al protocollo Passivhaus ed ai protocolli similari;
- g) collaborazione con istituzioni ed amministrazioni pubbliche, università, enti ed associazioni sui temi legati all'efficienza energetica ed al protocollo Passivhaus.
- h) Indirizzamento e coordinamento delle attività degli associati, ove ciò si renda necessario, nel comune interesse e per il perseguimento delle finalità



statutarie anche attraverso la predisposizione di un codice etico e di comportamento promuovendone l'adozione tra gli associati stessi.

#### **Art. 5 - Soci**

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo. Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci della Federazione, senza alcuna forma di discriminazione, le associazioni ed i gruppi senza scopo di lucro che condividono gli scopi della Federazione, operano sul territorio nazionale con le medesime finalità della Federazione stessa, secondo le indicazioni riportate nel presente statuto.

Esse devono possedere, al momento dell'adesione, i seguenti requisiti:

- a) essere senza scopo di lucro;
- b) le finalità perseguite, specificatamente risultanti nei rispettivi statuti, devono comprendere o essere analoghe a quelle della Federazione;
- c) i rispettivi statuti devono, altresì, garantire a beneficio degli associati il rispetto dei principi di democraticità, apertività ed eguale partecipazione alla vita associativa, nonché disciplinare espressamente i requisiti e le modalità di adesione degli associati nonché i loro diritti ed obblighi.

#### **Art. 6 - Ammissione del socio**

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi della Federazione. Il Consiglio Direttivo, potrà chiedere all'aspirante associato ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.

2. Il Consiglio Direttivo deciderà, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, sull'ammissione o meno del nuovo associato all'interno



della Federazione.

3. La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all'interessato, il quale potrà chiedere il riesame della domanda alla prima Assemblea utile, corredando la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna.

5. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte della Federazione ed a seguito del versamento della quota associativa il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato e sarà inserito nel libro dei soci.

6. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

7. Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

8. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

#### **Art.7 - Qualità del socio**

1. I soci si dividono nelle seguenti categorie:

a) soci fondatori: sono soci fondatori le associazioni che hanno firmato l'atto costitutivo

b) soci volontari: sono soci volontari coloro che successivamente e con deliberazione insindacabile e inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo;

c) soci ordinari: sono soci ordinari le associazioni che aderiscono alla Federazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso;

#### **Art. 8 - Diritti e doveri dei soci**

1. I soci della Federazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

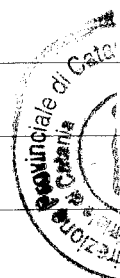
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea in regola con la quota associativa. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

2. I soci hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

**Art. 9 - Quota associativa**

1. Il Consiglio Direttivo annualmente propone all'Assemblea Federale le quote associative.
2. I soci devono provvedere, entro il 31 dicembre di ogni anno, al rinnovo dell'iscrizione per l'anno solare in corso, versando la quota associativa.
3. La quota associative consente il mantenimento dei diritti di cui all'art.7 comma 1 dello statuto fino all'aprile dell'anno successivo.
4. L'adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli iscritti alla Federazione poter effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.



5. I versamenti al fondo comune possono essere di qualsiasi entità, fatta salva la quota associativa come sopra determinata, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Federazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Federazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Federazione a titolo di versamento al fondo comune. La quota sociale non è rivalutabile.

Gli associati Federati possono essere chiamati a contribuire alle spese della Federazione alimentando il fondo comune con un eventuale contributo straordinario.

La quota associativa ed il contributo straordinario:

a) sono deliberati dall'Assemblea Federale dietro proposta del Consiglio

Direttivo;

b) non sono trasferibili;

c) non sono restituibili in caso di recesso, esclusione o perdita per qualsivoglia ragione della qualità di socio.

#### **Art. 10 - Perdita della qualità di socio**

1. La qualità di socio si perde per:

a) mancato pagamento della quota associativa: la decadenza avviene su decisione dell'Assemblea Federale, previa proposta del Consiglio Direttivo, trascorsi sei mesi dal termine previsto dall'art.8 comma 2 dello statuto;

c) dimissioni: ogni socio può recedere dalla Federazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso;

d) espulsione: l'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente statuto, negli eventuali regolamenti interni e nella deliberazione degli organi

associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità alla

Federazione e nei seguenti altri casi:

i) Se il soggetto, anche attraverso nuovi mezzi di comunicazione di massa, pone condotte che contravvengono il rispetto dei principi di legalità e di giustizia sociale sui quali è basata la Federazione;

ii) Se il soggetto pone o abbia posto condotte accertate dall'autorità giudiziaria come penalmente rilevanti;

iii) Se il soggetto, anche attraverso nuovi mezzi di comunicazione di massa, pone condotte e comportamenti lesivi del rispetto della libertà e della dignità della persona;

iv) Se il soggetto pone una qualsiasi forma di adesione a movimenti formati in maniera anche solo ideologica, in violazione della dodicesima disposizione transitoria e finale della Costituzione Italiana;

2. L' Assemblea Federale delibera l'espulsione su istanza del Consiglio Direttivo, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per gli atti sopra descritti che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

3. I soci che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

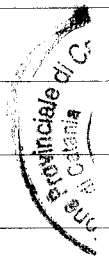
#### **Art. 11 - Organi sociali**

1. Gli organi dell'associazione sono:

a) Assemblea Federale;

b) Consiglio Direttivo;

c) Presidente;



d) Organo di controllo, nei casi previsti dall'art. 30, D.lgs. 117/2017.

e) Organo di revisione, nei casi previsti dall'art. 31, D.lgs. 117/2017.

2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2 art. 2397 del Codice civile.

#### **Art. 12 – Assemblea Federale**

1. L'Assemblea Federale è composta dai soci della Federazione ed è l'organo sovrano. Hanno diritto di voto i soci che siano in regola con la quota associativa, fatto salvo quanto previsto dall'art.8 comma 3 dello statuto.

Ciascun socio ha diritto a un voto.

2. L'Assemblea Federale è presieduta dal Presidente della Federazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Per intervenire all'Assemblea Federale il Presidente di ciascuno soggetto associato o da questi delegato a rappresentarlo. Il soggetto delegato deve far parte dei relativi organi associativi o ricoprire cariche in seno al soggetto associato. Gli associati dovranno comunicare al Presidente della Federazione i dati identificativi ed i recapiti dei propri rappresentanti con ragionevole anticipo rispetto alla data della prima convocazione dell'Assemblea Federale utile cui intendono partecipare e comunicare eventuali modifiche di ogni successiva convocazione.

#### **Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea Federale**

1. L'Assemblea Federale è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

2. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, P.E.C. o e-mail (previamente indicata dai soci), o qualsiasi altro mezzo idoneo, spedita/divulgata almeno 15 giorni (10 nel caso dell'e-mail e altri mezzi elettronici) prima della data fissata per l'Assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede della Federazione.

3. L'Assemblea Federale è inoltre convocata a richiesta di almeno un quinto dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

4. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti gli altri soci.

5. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

6. L'Assemblea Federale può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento della Federazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

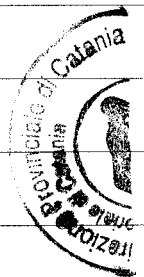
7. Le riunioni dell'Assemblea Federale potranno svolgersi, a scelta del Presidente, anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza ovvero in teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati ed abbiano la possibilità di discutere e di esprimere, in tempo reale, il proprio parere su tutti gli argomenti trattati. In questo caso la riunione di considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, al quale spetta di definire e comunicare in anticipo le modalità di concreto svolgimento della riunione.

#### **Art. 14 - Compiti dell'Assemblea Federale**

1. Le competenze dell'Assemblea Federale sono:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei



conti;

c) approvazione del bilancio consuntivo;

d) approvazione del bilancio preventivo e le sue eventuali modifiche e variazioni;

e) deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

f) deliberazione sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

g) approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

h) deliberazione dello scioglimento, trasformazione, fusione o scissione della Federazione;

i) deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

j) approvazione e modifica del regolamento di cui all'art.2 comma 2 e del codice etico di cui all'art.3 comma 2 lett. i) del presente statuto

#### **Art. 15 - Assemblea Federale ordinaria**

L'Assemblea Federale ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

3. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di una delega.

4. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

5. Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità di un socio, lo stesso ha diritto

di voto.

#### **Art. 16 - Assemblea Federale straordinaria**

1. L'Assemblea Federale straordinaria delibera sulla modifica dello statuto della Federazione, sullo scioglimento e la liquidazione, sulla devoluzione del patrimonio e sulla trasformazione, fusione e scissione della stessa.

2. Per la modifica dello statuto, l'Assemblea Federale straordinaria è costituita con la presenza di almeno di tre quarti degli associati in prima convocazione e di almeno la metà più uno dei soci in seconda convocazione e il voto favorevole della maggioranza.

3. Per deliberare lo scioglimento della Federazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati presenti in Assemblea.

4. Per l'Assemblea Federale straordinaria, ad eccezione di quanto previsto nei commi precedenti, si applicano le regole dell'Assemblea ordinaria di cui al precedente articolo.

#### **Art. 17 - Struttura dell'Assemblea Federale**

1. L'Assemblea Federale è presieduta dal Presidente della Federazione o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea.

2. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Segretario della Federazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea.

3. I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal Presidente e dal segretario verbalizzante.

4. Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

5. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle Assemblee; ha diritto di



informazione e di controllo stabiliti dalle leggi,

ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

#### **Art. 18 - Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea Federale ed è composto da un minimo di tre a un massimo di nove componenti. Resta in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

2. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vicepresidente, o, più Vicepresidenti, il Segretario ed il Tesoriere.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

4. Compete al Consiglio Direttivo:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) fissare le norme per il funzionamento della Federazione;
- c) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Federale il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
- d) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea Federale, promuovendo e

coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

e) eleggere il Presidente e il Vicepresidente (o più Vicepresidenti);

f) nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;

g) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;

h) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

i) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

l) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non soci, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee Federali con voto consultivo;

m) nominare, all'occorrenza, i relativi poteri.

5. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

6. Nel caso in cui uno o più consiglieri cessino dall'incarico per uno dei motivi indicati al precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione alla prima Assemblea Ordinaria utile. Fino alla nuova elezione il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell'avvenuta cessazione.

#### **Art. 19 - Presidenza**

1. Il Presidente rappresenta legalmente la Federazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Questi deve essere scelto in base ai requisiti di



onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del Codice civile.

2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea Federale, con la maggioranza dei presenti.

4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea Federale per l'elezione del Consiglio Direttivo.

5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea Federale ed il Consiglio Direttivo svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

7. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione della Federazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 20 - Organo di controllo e di revisione**

1. L'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione saranno nominati al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge ai sensi dell'art. 30 e art.31 del D.Lgs. 117/2017.

Ad essi si applicano le norme previste dagli artt. 30 e 31 del D. Lgs. 117/2017.

L'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione, qualora istituito dall'Assemblea o obbligatorio per legge, possono essere monocratici o composti fino a tre membri effettivi ed eventuali due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra i non soci.

L'Organo di Controllo e di Revisione (qualora non monocratico) elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

#### L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza delle leggi del presente statuto e del regolamento interno;
- vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul corretto funzionamento.
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- redige una relazione annuale da allegare al bilancio di esercizio con cui informa sul risultato della sua attività di vigilanza

#### L'Organo di Revisione dei conti

Esercita la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro ed attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.14 del D. Lgs. 117/2017.

L'Organo di Revisione accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza al bilancio.

L'Organo di Controllo ed l'Organo di Revisione, possono nell'ambito delle loro funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione collegiale o monocratico durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il singolo membro dell'organo di controllo, anche se monocratico, deve possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza ed iscrizioni richiesti dalla



legge.

L'Organo di Controllo monocratico, su delibera dell'Assemblea può svolgere, le funzioni di Organo di Revisione avendone i requisiti.

#### **Art. 21 - Patrimonio e finanza**

1. Il patrimonio della Federazione, – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Per il conseguimento degli scopi suddetti La Federazione si avvarrà dei seguenti mezzi:

a) quote associative;

b) contributi dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, di Enti locali in genere e di ogni altro Ente e organismo;

c) donazioni e lasciti testamentari;

d) rendite patrimoniali;

e) erogazioni volontarie di associati o terzi, persone fisiche o enti;

f) rimborsi da attività di interesse generale, indicate nel presente statuto; di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;

g) proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale; di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;

h) proventi da attività di raccolta fondi; di cui all'art. 7 del D.Lgs. 117/2017;

i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017.

#### **Art. 22 – Beni**

1. I beni della Federazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dalla Federazione,

e sono ad essa intestati.

2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede della Federazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede della Federazione e può essere consultato dai soci.

### **Art. 23 - Divieto di distribuzione degli utili e utilizzo del patrimonio**

1. La Federazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

1. I documenti di bilancio dell'a Federazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea Federale ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

### **Art. 24 - Bilancio sociale**

1. La Federazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale che avrà competenza per anno solare, con decorrenza dal primo gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

2. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea Federale entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività



diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

4. Al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 14, D.Lgs 117/2017, la Federazione deve:

a) pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati, ai sensi dell'art. 14, c.2, D.Lgs 117/2017.

b) redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14, c.1, D.Lgs 117/2017.

#### **Art. 25 - Libri**

1. La Federazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee Federali, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

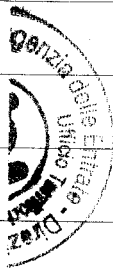
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuti a cura dallo stesso organo;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;

f) il registro dei volontari, se presenti, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi attraverso



presentazione di richiesta scritta presentata a mano in cartaceo al Presidente o alla casella di posta elettronica dell'Associazione e saranno messi a disposizione nei termini di 15 giorni.

#### **Art. 26 - Pubblicità e trasparenza**

1. Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività della Federazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea Federale e del Consiglio Direttivo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui la Federazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi consigliere.

#### **Art. 27 - Convenzioni**

1. Le attività di co-programmazione e co-progettazione tra la Federazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 55 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente, quale suo legale rappresentante.

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede della Federazione.

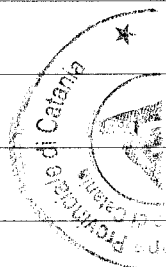
#### **Art. 28 - Personale retribuito**

1. La Federazione può avvalersi di personale retribuito che sarà retribuito ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 117/2017.

2. I rapporti tra la Federazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dalla federazione.

#### **Art. 29 - Personale volontario**

1. L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene



comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

3. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

#### **Art. 30 - Responsabilità ed assicurazione dei soci**

1. I volontari, siano essi soci che non soci, che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

#### **Art. 31 - Responsabilità della Federazione**

1. La Federazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

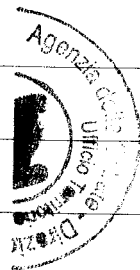
#### **Art. 32 - Assicurazione**

1. La Federazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

#### **Art. 33 - Scioglimento**

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

#### **Art. 34 - Efficacia dello statuto**



1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla Federazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

#### **Art. 35 - Interpretazione dello statuto**

1. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

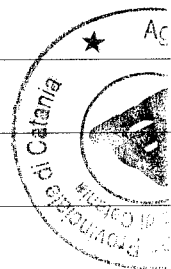
#### **Art. 36 - Clausola di mediazione e clausola compromissoria**

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la Federazione, ovvero promosse da o nei confronti di amministratori, liquidatori o generale, all'esercizio dell'attività sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, saranno devolute ad un tentativo di mediazione da espletarsi secondo la procedura di mediazione definita nel Regolamento di Organismo di Mediazione competente dove ha sede la Federazione, che verrà scelto al momento.

2. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale, richiamando esplicitamente gli effetti e le conseguenze di cui al comma 5 dell'art.5 del D.Lgs. 28/2010. Il tentativo di conciliazione dovrà essere esperita in base agli art.16 del D.Lgs. 28/2010, per quanto con esso non contrastante, del suddetto Regolamento di Mediazione che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente.

3. Qualora entro il termine di 90 giorni la procedura non sia definita o in caso di mancato raggiungimento di un accordo, tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato, secondo il regolamento di arbitrato della camera di commercio competente dove ha sede la Federazione.

4. L'arbitro sarà unico e nominato dalle parti, o, in caso di disaccordo, nominato in conformità al regolamento della Camera di commercio competente.



5. L'arbitrato ha natura rituale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 806 e ss. c.p.c.

L'arbitro decide secondo diritto dopo avere tentato la conciliazione delle parti. Si osservano le disposizioni del Codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale.

6. Ogni controversia che non debba essere decisa dalle disposizioni che precedono, è di competenza del foro competente in base alla territorialità.

#### **Art. 37 - Norme di rinvio e disposizioni finali**

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 117/2017, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

\*\*\*\*\*

Aggiornato ed approvato il 23/09/2025

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'Articolo 82, comma 5, del  
D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)

